

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001

Finint Revalue S.p.A.

Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)

Sede operativa: Via Venezia, 13/C – 31020 San Vendemiano (TV)

Divisione Outsourcing Real Estate & Energy: Tel. +39 0438 376500 – Fax +39 0438 694771

Divisione Credit Management Collection: Tel. + 39 0438 404700 – Fax +39 0438 412853

email: info@finintrevalue.it - www.finintrevalue.it

P.IVA, C.F. e Registro Imprese di Treviso 04171000260 - REA 0328667

Capitale Sociale € 200.000 i.v.

Indice

| | |
|--|-----------|
| PARTE GENERALE | 5 |
| DEFINIZIONI | 5 |
| PREMESSA | 7 |
| CAPITOLO 1 | 8 |
| <i>IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</i> | 8 |
| 1.1 <i>Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni</i> | 8 |
| 1.2 <i>L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità Amministrativa</i> | 9 |
| CAPITOLO 2 | 11 |
| <i>IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E LE AFFINITÀ CON IL D.LGS N. 231/01</i> | 11 |
| 2.1 <i>Il sistema dei Controlli Interni in Finint Revalue S.p.A.</i> | 11 |
| CAPITOLO 3 | 13 |
| <i>ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ</i> | 13 |
| 3.1 <i>Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello</i> | 13 |
| 3.2 <i>Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato</i> | 14 |
| 3.3 <i>Adozione del Modello</i> | 14 |
| 3.4 <i>Modalità di attuazione del Modello</i> | 14 |
| 3.5 <i>Risk assessment – metodologia adottata</i> | 15 |
| 3.6 <i>Destinatari del Modello</i> | 16 |
| CAPITOLO 4 | 16 |
| <i>ORGANISMO DI VIGILANZA</i> | 16 |
| 4.1 <i>Individuazione dell'Organismo di Vigilanza</i> | 16 |
| 4.2 <i>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i> | 18 |
| 4.3 <i>L'operatività dell'Organismo di Vigilanza all'interno della Società</i> | 18 |
| 4.4 <i>L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso altri organi aziendali</i> | 19 |
| 4.5 <i>Flussi informativi</i> | 19 |
| CAPITOLO 5 | 21 |
| <i>CODICI DI COMPORTAMENTO</i> | 21 |
| 5.1 <i>Integrità etica</i> | 21 |
| CAPITOLO 6 | 22 |
| <i>SISTEMA DISCIPLINARE</i> | 22 |
| 6.1 <i>Principi generali</i> | 22 |
| 6.2 <i>Sanzioni previste per lavoratori dipendenti</i> | 22 |
| 6.3 <i>Sanzioni previste per i dirigenti</i> | 22 |
| 6.4 <i>Sanzioni previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione</i> | 22 |
| 6.5 <i>Sanzioni previste per collaboratori, consulenti, procuratori, agenti e terzi</i> | 23 |
| PARTE SPECIALE | 25 |
| <i>Introduzione alla Parte Speciale</i> | 25 |
| <i>Principi generali di comportamento</i> | 25 |

| | |
|---|-----------|
| <i>Principali risultati dell'analisi di risk assessment</i> | 25 |
| ELENCO DEI PROSPETTI ALLEGATI (** OMISSIS **) | 33 |



*Modello Organizzativo
Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001*

Parte generale

Finint Revalue S.p.A.

Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)

Sede operativa: Via Venezia, 13/C – 31020 San Vendemiano (TV)

Divisione Outsourcing Real Estate & Energy: Tel. +39 0438 376500 – Fax +39 0438 694771

Divisione Credit Management Collection: Tel. + 39 0438 404700 – Fax +39 0438 412853

email: info@finintrevalue.it - www.finintrevalue.it

P.IVA, C.F. e Registro Imprese di Treviso 04171000260 - REA 0328667

Capitale Sociale € 200.000 i.v.

Parte Generale

Definizioni

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole parti speciali.

Aree a Rischio: le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione e relativi aggiornamenti.

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, i dipendenti ed i Collaboratori Esterni.

Direzione: si intendono gli amministratori delegati e i dirigenti aziendali.

D.Lgs. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Enti: società, consorzi, ecc..

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci e dirigenti del Gruppo.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali della Società o del Gruppo che non rientrano nella definizione di Partner.

Gruppo: Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. e le altre società dalla medesima controllate.

Illeciti: vedi **Reati**.

Incaricati di un pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e completo della Parte Speciale e degli Allegati.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro componenti.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

P.A.: la Pubblica Amministrazione (meglio definita nello specifico regolamento dedicato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione), con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Partner: le controparti contrattuali con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società o con il Gruppo nell'ambito delle Aree a Rischio.

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 cod. pen. “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Regolamento Interno: è un documento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società come di volta in volta aggiornato, composto da due sezioni: la prima descrive le procedure interne adottate dalla Società, alle quali i dipendenti della stessa devono rifarsi nello svolgimento dei propri compiti; la seconda è dedicata alla descrizione delle norme interne di comportamento stabilite dalla Società per i propri dipendenti, incluso il cosiddetto “Codice Etico”.

Regolamenti: indica il Regolamento Interno e la Relazione sulla Struttura Organizzativa.

Responsabile Interno: soggetto interno alla Società al quale viene attribuita la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

Società: Finint Revalue S.p.A.

Capogruppo: Finanziaria Internazionale Holding S.p.A..

Premessa

Finint Revalue S.p.A. (di seguito anche “Finint Revalue” o la “Società”), sensibile all’esigenza di garantire e promuovere condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere all’attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs n. 231/01 nell’ambito della Società.

Al di là di quanto prescritto dal Decreto, che indica il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, l’iniziativa di adottare il Modello è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello tuteli le aspettative dei propri clienti, il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori nonché la posizione e l’immagine propria della Società.

Il presente Modello è articolato in una “Parte Generale” e in una “Parte Speciale”, a sua volta suddivisa in sezioni ricollegate alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto. In particolare la Parte Speciale è completata dai seguenti prospetti, che, in forma tabellare, sintetizzano l’attività di analisi svolta dalla Società:

- il Prospetto 1 – mappatura delle fattispecie di reato rilevanti;
- il Prospetto 2 – mappatura rischi – reati (elenco dei rischi rilevanti e relativi riferimenti normativi);
- il Prospetto 3 – mappatura rischi-presidi;
- il Prospetto 4 – mappatura rischi-processi;
- il Prospetto 5 – elenco processi;

Sono inoltre parte integrante del Modello anche:

- l’Allegato 1 - analisi *risk response* reati-rischi (ante e post presidio);

La funzione della Parte Generale è quella di definire, nel complesso, il sistema strutturato e organico finalizzato a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato di cui al Decreto.

La funzione della parte Speciale è quella di definire, per ogni fattispecie di reato, comportamenti generali e specifici finalizzati a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato di cui al Decreto.

Capitolo 1

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300- il Decreto Legislativo n. 231 (il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. A carico dell'Ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di licenze e concessioni, nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi ovvero, infine, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di corruzioni tra privati (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- (b) reati in tema di falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis¹ del D.Lgs. 231/2001);
- (c) Reati societari (articolo 25-ter² del D. Lgs. 231/2001);
- (d) delitti di criminalità organizzata e reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articoli 24-ter³ e 25-quer⁴ del D. Lgs. 231/2001);
- (e) Delitti contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) nonché di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articoli 25-quinquies⁵, 25-quer¹ e 25-duodecies⁷ del D. Lgs. 231/2001);

¹ Inserito dall'art. 6 comma 1 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazione dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409

² Inserito dall'art. 3 comma 2, D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., con le modalità previste dall'art. 5 dello stesso D. Lgs. 61/2002, modificato dalla Legge n.190/2012, modificato dall'art.12 comma 1 L. 69/2015

³ Inserito dall'art. 2 comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

⁴ Inserito dall'art. 3 comma 1, Legge 14 gennaio 2003, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

⁵ Inserito dall'art.5 della Legge 11 agosto 2003, n.228.; comma 1 lettera b) modificata dall'art.10 della legge 6 febbraio 2006, n.38.

- (f) i reati di abuso di mercato (articolo 25-sexies⁸ del D.Lgs. 231/2001);
- (g) i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del D. Lgs. 231/2001⁹);
- (h) i reati cosiddetti transnazionali, di cui alla Convenzione ed ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (articolo 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146¹⁰);
- (i) i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001);
- (j) i reati di autoriciclaggio¹¹ (articolo 25 octies del D. Lgs. 231/2001)
- (k) delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-bis¹² del D. Lgs. 231/2001);
- (l) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies¹³ del D. Lgs. 231/2001);
- (m) i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies¹⁴ del D. Lgs. 231/2001);
- (n) delitti contro l'industria ed il commercio (articolo 25-bis.1¹⁵ del D. Lgs. 231/2001);
- (o) reati ambientali (articolo 25-undecies¹⁶ del Lgs. 231/2001).

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità Amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

⁶ Inserito dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7.

⁷ Inserito dall'art. 2, Decreto legislativo n.109 del 16 luglio 2012 (in vigore dal 9 agosto 2012), rubricato: "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

⁸ Inserito dall'art. 9 comma 3 della Legge 18 aprile 2005, n. 62

⁹ Inserito dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

¹⁰ In questo caso, come già avvenuto per gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del D. Lgs. 58/1998, l'applicazione delle prescrizioni del Decreto Legislativo avviene non attraverso l'inclusione di reati presupposti nel corso del Decreto, ma attraverso il rinvio alle disposizioni del Decreto all'articolo 10 della stessa Legge, appunto rubricato *Responsabilità amministrativa degli enti*

¹¹ Rubrica così sostituita dall'art.3, comma V, lett. B; Legge 15 dicembre 2014, n.186 (in vigore dall'01.01.2015). Articolo 648 ter. 1. (autoriciclaggio) del codice penale inserito dall'art. 3, comma V, lett. B, Legge 15 dicembre 2014, n.186 (entrata in vigore dall'1.01.2015)

¹² Inserito dall'art.7 della Legge 18 Marzo 2008, n. 48.

¹³ Inserito dall'art.15 comma 7 della legge 23 Luglio 2009, n. 99

¹⁴ Inserito dall'art. 4 della Legge del 3 Agosto 2009, n. 116, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U 14.08.2009..

¹⁵ Inserito dall'art.15 comma 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

¹⁶ Inserito dall'art.2 comma II, Decreto Legislativo 7 Aprile 2011, n. 121.

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire¹⁷;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati¹⁸;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

17 Si precisa che questo punto è coperto dalla formazione interna e dai Regolamenti, come opportunamente integrati dal presente Modello.

18 A tale riguardo si precisa che l'autonomia di spesa dell'Organo di Vigilanza 231 è garantita da un apposito budget assegnato dal Consiglio d'Amministrazione ogni anno sulla base di una stima fornita dall'Organo di Vigilanza stesso.

Finint Revalue S.p.A.

Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)

Sede operativa: Via Venezia, 13/C – 31020 San Vendemiano (TV)

Divisione Outsourcing Real Estate & Energy: Tel. +39 0438 376500 – Fax +39 0438 694771

Divisione Credit Management Collection: Tel. + 39 0438 404700 – Fax +39 0438 412853

email: info@finintrevalue.it - www.finintrevalue.it

P.IVA, C.F. e Registro Imprese di Treviso 04171000260 - REA 0328667

Capitale Sociale € 200.000 i.v.

Capitolo 2

Il sistema dei Controlli Interni e le affinità con il D.Lgs n. 231/01

2.1 Il sistema dei Controlli Interni in Finint Revalue S.p.A.

L'approccio imposto dal Decreto, che non ha dettato alle società norme comportamentali immediatamente e direttamente applicabili, bensì ha indicato alle stesse società un obiettivo da raggiungersi mediante una autonoma riflessione sulla propria struttura organizzativa, tale da sfociare nella emanazione di norme interne specifiche per la singola realtà, è un approccio già noto alla Società nell'ambito del processo che ha portato la stessa a dotarsi di un Sistema di qualità (ISO 9001) certificato da soggetti esterni fin dal 2009.

Lo sviluppo di un sistema di controlli interni ha come punto di partenza l'analisi della Società e del settore all'interno del quale la stessa opera, al fine di identificare e comprendere i rischi ai quali la stessa è potenzialmente soggetta.

Alla base del sistema dei controlli interni vi è l'individuazione dei principali processi che regolano il core business dell'azienda, al fine di identificarne i potenziali rischi ed i relativi presidi. L'analisi così effettuata trova riscontro in un modello aziendale che prevede:

- la chiara individuazione delle responsabilità;
- una mappatura completa e approfondita dei rischi aziendali dalla quale emergono chiaramente ruoli e responsabilità per ogni singola fase dei processi decisionali/operativi;
- la separatezza tra le unità organizzative deputate alla gestione e le funzioni addette al controllo;
- Un Sistema di Gestione Qualità Certificato, operativo dal 2009, che si basa sulla pianificazione di tutti i processi aziendali siano essi primari o di supporto, i quali vengono misurati e monitorati nel tempo anche mediante l'utilizzo di KPI.

Il modello di prevenzione dei reati di cui al d.lgs 231/2001, si fonda quindi su un adeguato presidio del Sistema di Controllo Interno (SCI) della Società.

Per SCI si intende l'insieme di regole, di procedure e di strutture organizzative che mirano ad assicurare:

- il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento della efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali;
- la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite;
- l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- la conformità delle operazioni con la legge, con la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.
- I presidi del SCI non possono prescindere da:
 - un efficiente governo dei rischi che costituisce l'elemento centrale dell'assetto organizzativo e deve accompagnarsi al necessario rafforzamento, a tutti i livelli della Società, della cultura e della politica dei controlli.
 - una chiara indicazione dei ruoli e responsabilità degli Amministratori nella definizione delle strategie, delle politiche di gestione dei rischi, degli assetti organizzativi e delle procedure di controllo;
 - una chiara indicazione dei ruoli e responsabilità del Collegio Sindacale, al quale è stata anche attribuita la responsabilità del monitoraggio della corretta applicazione del presente Modello, chiamato a valutare il regolare funzionamento delle principali aree organizzative nonché l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni;
 - una chiara indicazione dei ruoli e responsabilità delle funzioni di controllo interno, sulla base di un Mandato approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel monitorare costantemente il SCI.

Per ottenere quanto sopra, l'azienda deve:

- separare nettamente le funzioni operative e quelle di controllo;
- evitare situazioni di conflitto di interesse e di conflitti di attribuzione nell'assegnazione delle competenze, definendo sempre in maniera chiara le missioni delle diverse unità organizzative e le correlate aree di competenza;
- essere in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi, adottando nel contempo sistemi di reportistica e controllo (ad ogni livello operativo) in grado di portare gli eventi rischiosi o dannosi a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
- disporre di sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell'attività di controllo;
- registrare ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio.

È evidente che il SCI come sopra indicato, costituisce un sistema in grado di per sé di essere utilizzato anche per prevenire la commissione di reati, ivi compresi quelli di cui al Decreto. È immediato notare, infatti, che condotte che attentino ai principi sopra richiamati possano facilmente sfociare in fattispecie rilevanti anche ai sensi del Decreto.

Capitolo 3

Adozione del modello da parte della Società

3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

La decisione di Finint Revalue S.p.A. di adottare il Modello, accompagnata dall'emanazione di uno specifico Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, la Finint Revalue S.p.A. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di "attività sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative irrogabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di rischio, di intervenire tempestivamente al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- costruire un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

Inoltre, considerato il notevole impatto negativo che potrebbe avere un coinvolgimento, seppur inconsapevole, della Società in reati rilevanti ai fini 231, con l'adozione del Modello la Società si propone anche l'obiettivo di tutelare la reputazione aziendale.

Pertanto punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione, anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate dalla Società, di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

3.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello, come già indicato in premessa, è composto da:

1. una “Parte Generale” che illustra la struttura del Modello adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
2. una “Parte Speciale” che illustra le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto, individua le aree di rischio ed i principi di comportamento per la prevenzione dei singoli reati. Nello specifico i seguenti prospetti sintetizzano l’attività di analisi svolta dalla Società:
 - il Prospetto 1 – mappatura delle fattispecie di reato rilevanti;
 - il Prospetto 2 – mappatura rischi – reato (elenco dei rischi rilevanti e relativi riferimenti normativi);
 - il Prospetto 3 – mappatura rischi – presidi;
 - il Prospetto 4 – mappatura rischi – processi;
 - il Prospetto 5 – elenco processi.
3. Inoltre, la Parte Speciale è completata dai seguenti allegati:
 - l’Allegato 1 – analisi *risk response* reati-rischi (ante e post presidio);
4. costituiscono altresì parte integrante del modello le procedure raccolte nel Sistema di Gestione della Qualità e il Codice Etico.

Nella redazione del Modello si è tenuto conto che la Società volontariamente intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi, in particolare con i propri clienti e fornitori, ferma restando la natura e l’attività svolta dalla Società e nella convinzione, già sopra espressa, che l’adozione del Modello, sebbene non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché in un’ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell’attività aziendale.

3.3 Adozione del Modello

In conformità alle prescrizioni dell’articolo 6 del Decreto per il quale il Modello è un “...atto di emanazione dell’organo dirigente...”, e successivamente alla prima approvazione, il Modello sarà aggiornato e sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, tutte le volte in cui lo si ritenga necessario.

Eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale del Modello Organizzativo potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza. La Società comunicherà tempestivamente a tutto il personale ogni modifica apportata al Modello.

3.4 Modalità di attuazione del Modello

Per la realizzazione di un Modello efficace ed efficiente e pertanto idoneo a prevenire la realizzazione dei reati di cui al Decreto, è fondamentale che la Società indichi le azioni da intraprendere per migliorare il Sistema dei Controlli Interni esistente, alla luce delle fattispecie di rischio di cui al Decreto.

A tale proposito si ritiene indispensabile che la Società preveda:

- la promozione di regole di condotta etico-deontologiche formalizzate attraverso un Codice Etico e principi generali atti a costituire uno standard di comportamento (governo) nel quale la Società si identifichi;
- l’esistenza di un sistema di *reporting* adeguatamente formalizzato e ufficializzato;
- la piena diffusione del Modello in ambito aziendale;
- l’attuazione di un piano di formazione di tutto il personale anche su temi etico-deontologici che contribuisca ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza sulla tematica di cui al Decreto;
- la comunicazione agli azionisti dell’adozione del Modello ex Decreto L.gs 231/01.

3.5 Risk assessment – metodologia adottata

Finint Revalue nasce dall'unione delle competenze tra Eurisko Italia S.r.l., storica realtà del gruppo Finanziaria Internazionale attiva nella gestione del credito in *outsourcing* e di Sogepim Real Estate S.p.a., società parte del Gruppo Finint dal 2007, specializzata nella gestione di eventi nel *leasing immobiliare & energy*; la variazione di denominazione sociale è avvenuta a dicembre 2014 è una Holding di partecipazione di cui all'art. 10, comma 10 del d.lgs. 141/2010 e, alla data di stesura della prima versione del presente modello, non è mai stata indagata per reati di alcun genere e pertanto nemmeno per reati rilevanti 231.

Ciò premesso, l'attività di *risk assessment* è stata effettuata in primo luogo attraverso l'esame della documentazione aziendale rilevante (organigramma della Società, deleghe e procure, *job description*, procedure, ecc) e in secondo luogo tramite una serie di interviste con i Consiglieri di Amministrazione, con i Responsabili di Divisione, Unità e Funzione, al fine di formalizzare una autovalutazione dei rischi e dei controlli in essere nella Società. Tali interviste hanno permesso di individuare:

- le caratteristiche delle diverse aree aziendali e delle rispettive attività sensibili ai fini del Decreto;
- le procedure e i controlli attualmente presenti in azienda;
- potenziali modalità attuative dei reati.

In particolare l'attività di *risk assessment* ha permesso di effettuare una valutazione generale del sistema di controllo interno della Società in relazione agli aspetti del D. Lgs. 231/2001.

La tabella seguente illustra il processo seguito durante la fase di mappatura effettuata dalla società FI Consulting s.r.l. appartenente al gruppo Finanziaria Internazionale Holding.

| Fase | Soggetti coinvolti |
|--|-----------------------------------|
| Analisi della documentazione della Società (procedure, regolamenti interni...) | Funzione di <i>internal audit</i> |
| Interviste con alcuni membri del CdA e responsabili delle funzioni esternalizzate. | Funzione di <i>internal audit</i> |
| Valutazione dei rischi aziendali sensibili ai reati di cui al D.Lgs 231/2001, dei relativi presidi e dei processi aziendali connessi | Funzione di <i>internal audit</i> |
| Predisposizione del modello | Funzione di <i>compliance</i> |

Le interviste hanno avuto ad oggetto una preliminare descrizione delle aree di attività e la valutazione dei singoli reati 231 al fine di individuare le aree sensibili in cui possono essere commessi i reati.

Successivamente sono stati valutati i presidi già in essere che riducono la possibilità di commettere reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Infine per ogni reato ritenuto potenzialmente rilevante per l'area in esame, è stato chiesto al responsabile aziendale di quantificare la probabilità di accadimento (tenuto conto dei presidi esistenti); tale analisi ha permesso di individuare:

- le caratteristiche delle diverse aree aziendali e delle rispettive attività sensibili ai fini del Decreto;
- le procedure e i controlli attualmente presenti in azienda;
- potenziali modalità attuative dei reati.

A seguito di tale attività di analisi la numerosità dei rischi e la formulazione degli stessi è stata resa il più possibile omogenea al fine di creare una mappatura coerente dei rischi esistenti e dei presidi.

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle attività sensibili alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati individuati i principi generali di comportamento e le regole generali per l'organizzazione, lo svolgimento e il controllo delle operazioni svolte nell'ambito delle attività sensibili, nonché le procedure di prevenzione ed i criteri a cui le stesse debbono uniformarsi.

Considerato il novero dei reati sottoposti alla disciplina del Decreto, il continuo inserimento di nuovi reati da parte del legislatore e le evidenze che emergeranno nell'ambito dell'attività svolta dall'Organo di Vigilanza appositamente istituito, il presente modello dovrà necessariamente essere sottoposto a periodiche revisioni o integrazioni con periodicità almeno annuale.

3.6 Destinatari del Modello

Il presente Modello costituisce un regolamento interno della Società e si applica:

- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- b) ai Dipendenti della Società e a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, ecc...).

Capitolo 4

Organismo di Vigilanza

4.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Composizione dell'Organo di Vigilanza

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Tale organismo, con riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, è preposto a:

- assicurare una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e sulla conformità dei processi della Società relativamente al dettato del D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose;
- curare l'aggiornamento del Modello e delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati, in termini di proposta per il Consiglio di Amministrazione, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, anche attraverso l'intervento dei competenti organi e funzioni societarie.

In ottemperanza ai requisiti di legge ed a quanto sopra definito, la Società ha individuato come soggetto idoneo ad assumere tale responsabilità il collegio sindacale. Possono far parte dell'Organismo (i) dipendenti della Società o del Gruppo dotati di adeguata professionalità e indipendenza; (ii) persone dotate di riconosciuta esperienza in campo legale, contabile, di *auditing*, consulenziale, purché nel loro insieme garantiscano al medesimo organo carattere di autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con periodicità almeno semestrale in base ad un approccio basato sul rischio e come di volta in volta concordato dai membri nominati.

A tale riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa non in senso meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata ed indipendente dalle strutture operative;
- infine, con il riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà,

inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con periodicità almeno semestrale in base ad un approccio basato sul rischio e come di volta in volta concordato dai membri nominati. La normativa prevede la possibilità della partecipazione di uno o più membri in audio conferenza.

Cessazione, decadenza e revoca dei membri dell'Organo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, coincidendo con il Collegio Sindacale, rimane in carica in corrispondenza alla nomina e cessazione dei membri del Collegio stesso.

1. La cessazione dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza o dei suoi componenti può avvenire per una delle seguenti ipotesi:
 - scadenza dell'incarico;
 - revoca da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - rinuncia di ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta, inviata al Consiglio di Amministrazione;
 - sopraggiungimento di una delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza, di seguito elencate.
2. La revoca dell'Organismo di Vigilanza (e dei membri del Collegio) o dei suoi componenti può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:
 - il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un reato;
 - una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
 - il possibile coinvolgimento della società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza (e del membro del Collegio), mentre il componente uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

3. Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza:
 - l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
 - l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o con i soggetti esterni incaricati della revisione (a livello manageriale);
 - l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso;
 - tutte le cause di ineleggibilità o decadenza applicabili ai membri del Collegio Sindacale.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

Autonomia di spesa dell'Organo di Vigilanza e obbligo di rendiconto

L'Organismo ha un potere di spesa adeguato a consentirne l'appropriata operatività. Tale potere di spesa dovrà essere impiegato esclusivamente per esborsi che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni quali, a titolo esemplificativo, assistenza consulenziale, spese di funzionamento e di aggiornamento. L'autonomia di spesa risponde all'esigenza di ottemperare alle disposizioni normative in materia di obblighi dell'OdV di individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Il budget di spesa deve essere approvato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base di una stima effettuata dall'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organismo ha il solo obbligo di rendiconto al Consiglio di Amministrazione e, in alcuni casi, verso i soggetti indicati dalla normativa di cui al D.Lgs. 231/2007.

Le funzioni aziendali devono portare alla conoscenza dell'Organismo tutte le informazioni rilevanti ai sensi del Decreto secondo quanto specificato dal Modello Stesso.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All' OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all' OdV il compito di:

- Attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali ("controlli di linea"); il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale.
- Condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle attività a rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle attività a Rischio.
- Promuovere idonee iniziative per la conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso.
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV.
- Coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato.
- Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.
- Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.
- Coordinarsi con i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

4.3 L'operatività dell'Organismo di Vigilanza all'interno della Società

L'Organismo effettua le proprie valutazioni in piena autonomia e può richiedere autonomamente qualunque informazione che ritenga necessaria per l'espletamento del proprio ruolo.

Ai fini della rispondenza a quanto prescritto dal Decreto, l'Organismo richiede alle funzioni di Controllo Interno (ad esempio Internal Audit) di inserire nei propri piani delle verifiche controlli specifici volti, in particolare per le aree

sensibili, a valutare l'adeguatezza delle procedure operative e di controllo al fine di prevenire comportamenti illeciti, ferma restando la possibilità di richiedere, sempre da parte dell'Organismo di Vigilanza, qualora ravvisi esigenze di carattere di urgenza, interventi straordinari. Si intende che le modifiche del piano di audit 231, in seguito alle verifiche straordinarie disposte, incidono prioritariamente sulla pianificazione degli interventi di verifica nel medesimo ambito.

L'organismo porta periodicamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le valutazioni sul Sistema dei controlli Interni che derivano dagli accertamenti richiesti ai fini del D. Lgs. 231/2001 e, in alcuni casi, verso i soggetti indicati dalla normativa di cui al D. Lgs. 231/2007.

4.4 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso altri organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza relaziona, su base annuale ovvero ogni qual volta sia necessario, al Consiglio di Amministrazione della Società e, in alcuni casi, verso i soggetti indicati dalla normativa di cui D. Lgs. 231/2007.

L'Organismo di Vigilanza:

- predispone con cadenza almeno annuale, e ogni qual volta risulti necessario, una relazione descrittiva per il Consiglio di Amministrazione contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento del Modello e gli altri temi di maggior rilevanza;
- comunica, senza ritardo al legale rappresentante della Società a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 231/2007 di cui hanno notizia (obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette).

L'attività di *reporting* ha in ogni caso sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza o dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Nell'adempimento delle proprie funzioni, l'Organismo accede o delega, per proprio conto, l'accesso, a tutte le attività svolte dalla Società ed alla relativa documentazione.

4.5 Flussi informativi

Chiunque venga a conoscenza di situazioni illegali o eticamente scorrette ovvero di situazioni che potrebbero essere anche solo potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette, deve informare tempestivamente, preferibilmente per iscritto, l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza stabilisce, caso per caso, la documentazione che deve essere sottoposta alla sua attenzione, anche con riferimento ad un semplice visto di conformità.

L'Organismo di Vigilanza stabilisce altresì le modalità con cui le informazioni e le notizie relative all'attuazione del Modello devono essere fatte pervenire all'Organo stesso, predisponendo, laddove necessario, anche appositi "canali informativi" come, ad esempio, una casella di posta elettronica il cui accesso sarà consentito solo ed esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Come detto, dovranno essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni, di qualsiasi tipo, provenienti anche da terzi e attinenti all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs n. 231/2001. Nei casi previsti dalla legge, l'Organismo di Vigilanza inoltrerà verso i soggetti indicati dalla normativa di cui al D. Lgs 231/2007 le comunicazioni previste dalla normativa citata.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati, o al ragionevole pericolo di commissione dei reati, previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura officiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza;

- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- l'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni possono essere fatte direttamente all'Organismo di Vigilanza, anche mediante l'inoltro di comunicazione elettronica presso apposita casella di posta.

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui sopra devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate in caso di avvio di provvedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti contro i Dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

in occasione dell'attuazione di nuovi prodotti o servizi l'Organismo di Vigilanza deve essere preventivamente informato dalle competenti strutture aziendali in merito alla valutazione di eventuali rischi riconducibili al D. Lgs n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Capitolo 5

Codici di comportamento

5.1 Integrità etica

Per garantire un efficace ed efficiente governo della Società ed una consapevole gestione della stessa, oltre alla formalizzazione di procedure in grado di garantire la corretta conduzione dei fatti aziendali, è necessario anzitutto la presenza di un ambiente caratterizzato da un'integrità etica e da una forte sensibilità al controllo tali da permettere la realizzazione degli obiettivi nella massima lealtà e trasparenza.

L'integrità etica contribuisce in modo rilevante all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo ed influisce sui comportamenti che potrebbero sfuggire ai sistemi di controllo medesimi, per quanto gli stessi siano sofisticati. Si è ritenuto quindi necessario diffondere i valori posti alla base dei giusti comportamenti, al fine di stimolare la condivisione degli stessi da parte di tutti i soggetti della struttura aziendale.

Partendo da questa premessa la Società ha adottato un proprio Codice Etico, condiviso dagli esponenti della Società, il quale sintetizza il comportamento della Società, attraverso un insieme di valori e di regole il cui rispetto e la cui osservanza rappresentano elementi fondamentali dell'attività aziendale al fine di evitare comportamenti ambigui o scorretti. In particolare si afferma il principio in base a cui la convinzione di agire, in qualche modo, a vantaggio della Società non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi.

In un contesto economico caratterizzato da una forte e sempre maggiore competitività, esso ha l'obiettivo di improntare a trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità i rapporti tra la Società ed i suoi "portatori di interesse", intesi internamente quali Amministratori, soci, dipendenti ed esternamente quali Pubblica Amministrazione, clienti, mercato e l'intero contesto economico nel quale la Società opera.

Il Codice Etico è teso ad evitare comportamenti ambigui o scorretti mediante l'individuazione chiara delle principali regole da rispettare.

Tutte le azioni, operazioni e transazioni compiute o poste in essere a vantaggio dell'azienda o nel suo interesse devono essere ispirate alla massima correttezza, alla completezza e alla trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure stabilite. In particolare, la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio della Società non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi.

Il Codice Etico è finalizzato a garantire l'esplicita posizione assunta dall'azienda in merito ai comportamenti da tenere da parte del personale (comprese le funzioni apicali), i propri collaboratori e consulenti, con particolare riferimento alle circostanze nelle quali sussistono i rischi collegati ai reati previsti dal decreto. Tale Codice Etico è soggetto a revisione periodica, attraverso una specifica valutazione cui sovrintende l'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo procede alla revisione di tale documento quando lo ritiene necessario ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle circostanze, o sulla base, delle seguenti risultanze:

- inclusione di nuove fattispecie di reato nell'ambito del regime del Decreto in oggetto;
- esiti delle verifiche condotte sui rischi, sull'applicazione del Modello e circa i riscontri effettuati anche in merito alla piena conoscenza e comprensione da parte delle funzioni aziendali.

Ogni aggiornamento del Codice Etico viene portato a conoscenza delle funzioni interessate attraverso modalità analoghe a quella prevista per la sua diffusione ovvero con altre modalità, tempo per tempo verificate dall'Organismo, atte ad assicurare la sua massima diffusione e conoscenza.

Tutto il personale della Società (i Dipendenti, gli Amministratori e i collaboratori) è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico: la mancata osservanza è valutata sotto il profilo disciplinare e potrà comportare l'adozione delle sanzioni contrattualmente previste. A fronte di ciò, Finint Revalue S.p.A. promuove la più ampia diffusione del Codice presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti e fornisce gli strumenti più adeguati per favorirne l'applicazione.

La Società mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e di monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso e tale compito è stato affidato all'Organismo di Vigilanza.

Capitolo 6

Sistema disciplinare

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

6.2 Sanzioni previste per lavoratori dipendenti

I lavoratori/lavoratrici che incorrono nella violazione degli obblighi previsti nel Modello di organizzazione e di gestione e nel Codice Etico adottati dalla Società sono soggetti a sanzioni disciplinari – oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità delle infrazioni – nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dal vigente CCNL e nel rispetto delle procedure previste dall'art.7 Legge 20 Maggio 1970, n. 300 nonché di eventuali normative speciali, di legge o di contratto applicabili. Tali violazioni devono essere in ogni caso comunicate tempestivamente, e comunque preventivamente all'irrogazione della sanzione, all'Organismo di Vigilanza, istituito dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.231/2001.

6.3 Sanzioni previste per i dirigenti

Le violazioni commesse singolarmente dalla Società, saranno tempestivamente, e comunque preventivamente all'irrogazione della sanzione, e formalmente comunicate per iscritto dall'Organismo di Vigilanza alla Direzione del Personale e al Consiglio di Amministrazione, per la valutazione e l'adozione, da parte di quest'ultimo, degli opportuni provvedimenti sanzionatori compatibili con la vigente normativa. Stante la non opportunità dell'applicazione del sistema disciplinare in senso stretto, in ragione dell'elevato grado di fiducia che connota il relativo rapporto, tali violazioni tuttavia, in relazione alla loro gravità, potranno comportare, nei casi di maggior rilievo, la risoluzione del rapporto di lavoro. Di tale conseguenza sanzionatoria verranno portati a conoscenza i singoli dirigenti o all'atto dell'assunzione o in corso di rapporto, mediante specifica, individuale comunicazione.

Detta comunicazione dovrà far riferimento alla natura fiduciaria del rapporto ed alla estrema gravità delle violazioni in questione, fermo restando sul piano applicativo, il rispetto delle garanzie procedurali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge n. 300/1970, che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, trovano applicazione anche nei confronti dei dirigenti.

6.4 Sanzioni previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione

Le infrazioni commesse singolarmente dagli Amministratori della Società saranno tempestivamente, e comunque preventivamente all'irrogazione della sanzione, formalmente comunicate per iscritto all'Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione, per un parere sulla valutazione e adozione degli opportuni provvedimenti sanzionatori compatibili con la vigente normativa. Altresì eventuali infrazioni rilevate dall'ODV saranno tempestivamente comunicate al CdA. La commissione delle violazioni da parte degli Amministratori e gli eventuali

provvedimenti sanzionatori irrogati dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere comunicati, a cura dell'Organismo di Vigilanza, all'Assemblea dei soci.

6.5 Sanzioni previste per collaboratori, consulenti, procuratori, agenti e terzi

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello e ove inserite in specifiche clausole all'interno dei contratti, delle lettere di incarico e degli accordi stipulati dalla Società con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi (ad esempio fornitori) potrà comportare le conseguenze espresse previste dalle medesime clausole, ivi compresi nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto, il recesso ed il risarcimento dei danni. Tali violazioni devono essere in ogni caso comunicate, preventivamente all'irrogazione della sanzione, all'Organismo di Vigilanza.



*Modello Organizzativo
Gestione e Controllo
Ex D. Lgs. 231/2001*

Parte speciale

Finint Revalue S.p.A.

Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)

Sede operativa: Via Venezia, 13/C – 31020 San Vendemiano (TV)

Divisione Outsourcing Real Estate & Energy: Tel. +39 0438 376500 – Fax +39 0438 694771

Divisione Credit Management Collection: Tel. + 39 0438 404700 – Fax +39 0438 412853

email: info@finintrevalue.it - www.finintrevalue.it

P.IVA, C.F. e Registro Imprese di Treviso 04171000260 - REA 0328667

Capitale Sociale € 200.000 i.v.

Parte Speciale

Introduzione alla Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello definisce i principi generali di comportamento e i criteri per la definizione delle regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i destinatari del modello nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati. L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 prevede, infatti, che il modello debba "individuare le aree nel cui ambito possono essere commessi i reati".

Principi generali di comportamento

Si elencano di seguito i principi generali di comportamento e di buona condotta da osservarsi da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nella amministrazione della Società e, ove applicabile, dai collaboratori esterni in relazione alle attività sensibili che saranno individuate nei successivi paragrafi.

Si ricorda che costituiscono presupposto e parte integrante dei principi di comportamento qui indicati e dei criteri per la definizione delle procedure di prevenzione, i principi individuati nel Codice Etico della Società che qui si intendono integralmente richiamati.

Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate (operazioni a rischio), le procedure di prevenzione prevedono che:

- la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni sia sempre ricostruibile e sia sempre garantito il rispetto dei relativi livelli autorizzativi;
- i poteri e le responsabilità di ciascuno siano sempre chiaramente definiti, formalizzati e resi noti all'interno della Società ed all'esterno, ove necessario;
- il sistema di deleghe e di poteri di firma sia coerente con le responsabilità assegnate;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- si possa derogare alle procedure operative che attuano il presente Modello solo nei casi d'urgenza oppure di impossibilità temporanea. In ogni caso, è responsabilità di chi attua la procedura informare tempestivamente il rispettivo responsabile di funzione competente, il quale informerà tempestivamente l'OdV della deroga attuata;
- tutti i Destinatari che siano soggetti, anche a titolo personale, per fatti connessi al rapporto di lavoro, ad indagini o riceveranno mandati di comparizione, e/o coloro ai quali verranno notificati altri provvedimenti giudiziari devono informare tempestivamente l'OdV della Società.

Principali risultati dell'analisi di risk assessment

Dall'analisi di *risk assessment* che è stata condotta è emerso che i reati inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 rilevanti per la Società sono:

- Parte speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte speciale B - Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Parte speciale C - Reati societari;
- Parte speciale D - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Parte speciale E - Reati contro la personalità individuale;
- Parte speciale G - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime;
- Parte speciale H - Reati transnazionali;
- Parte speciale I - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- Parte speciale J - Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Parte speciale M - Reati Ambientali.

Si precisa che, come descritto nella sezione 3.6 della Parte Generale, l'analisi è stata condotta tenendo in considerazione tre fattori: (i) la numerosità dei rischi associati a ciascuna categoria di reato 231; e (ii) la probabilità che tali rischi hanno di verificarsi nell'ambito della attività della Società; e (iii) l'impatto che ciascuno di essi può avere sull'attività della Società. Successivamente, dalla combinazione della probabilità e impatto con l'efficacia dei presidi, assegnati tramite l'analisi di *risk assessment*, si arriva alla definizione del rischio residuo (o rischio post presidi) e alla sua valutazione.

PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001)

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D. Lgs.n. 231/2001 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001).

Assumono una specifica rilevanza i reati di:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis C.P.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 ter C.P.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, C.P.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis C.P.);
- Frode informatica (art. 640 ter C.P.)
- Concussione (art. 317 C.P.);
- Corruzione per atto d'ufficio (art. 318 C.P.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 C.P.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter C.P.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 C.P.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis C.P.)

PARTE SPECIALE B

REATI IN TEMA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art.25 bis d. lgs 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di falsità in monete e in carte di pubblico credito e in valori di bollo. Inoltre l'art. 17 della legge 23 Luglio 2003, n. 99 ha modificato l'art. 25 bis D. Lgs. 231/01 estendendone l'ambito di

applicazione anche alle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento, che sono state quindi integrate nella presente Parte Speciale. Nella presente parte speciale si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico – giuridico attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento, per i quali l'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/01 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

I reati della presente Parte Speciale si riferiscono ad una serie di condotte che hanno ad oggetto monete - a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, quali banconote, le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti autorizzati - valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso numerario, nonché strumenti o segni di riconoscimento.

Assumono una specifica rilevanza i reati di:

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 C.P.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 C.P.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 C.P.).

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI (art. 25 *ter* d.lgs. 231/2001)

I reati societari di rilievo per la responsabilità amministrativa dell'ente riguardano quelli commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

Il Legislatore è intervenuto sul D. Lgs 231/2001, modificando l'art. 25 *ter* introducendo importanti novità in materia di reati societari, entrate in vigore lo scorso 15 giugno. Le principali novità sul reato presupposto riguardano:

I reati che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa per l'ente ex art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 sono rappresentati da:

- Falso in prospetto (art. 173 bis TUF);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 C.C.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis C.C.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1, C.C.);
- Impedito controllo (art. 2625 C.C.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 C.C.);

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 C.C.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 C.C.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 C.C.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 C.C.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 C.C.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 C.C.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 C.C.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 C.C.).

PARTE SPECIALE D

REATI DELITTI CON FINALITÀ AL TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 24 ter, art. 25 quater d.lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n.7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al Decreto Lgs. 231/01.

Assumono una specifica rilevanza i reati di:

- Associazione per Delinquere (art. 416, comma 6 C.P.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniero (art. 416 bis C.P.).

PARTE SPECIALE E

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25 duodecies d. lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei reati contro l'impiego di Cittadini di Paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare.

Nello specifico rileva:

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, commi 12 e 12 bis, D. Lgs. luglio 1998, n. 286).

PARTE SPECIALE G

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME

Le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro si pongono l'obiettivo di prevedere più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione all'aggravamento del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori e la sicurezza degli ambienti lavorativi. Con l'entrata in vigore del TU Sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) sono state apportate significative modifiche all'art. 25 *septies* del D. Lgs. n.231/01. La nuova formulazione, introdotta dall'art. 300 del citato TU, pur mantenendo ferma la severità complessiva delle sanzioni, ha consentito al giudice di diversificare maggiormente le fattispecie di illecito e – in relazione alla loro gravità – di graduare la pena applicabile.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 *septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” che richiede che l'evento si verifichi a causa dell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Assumono specifica rilevanza:

- Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente (art. 55, comma 1 e 2 D. lgs. 9 aprile 2008, n.81);
- Omicidio colposo (art. 589 C.P.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 C.P.).

PARTE SPECIALE H

REATI TRANSNAZIONALI

La legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, specificatamente all'art. 10 ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per alcuni reati avente carattere transnazionale.

Le fattispecie criminose di cui all'art. 10 legge 146/2006, sono individuate dalla dottrina come fattispecie complesse: è necessaria ai fini della loro integrazione, la sovrapposizione delle norme di parte speciale richiamate di transnazionalità previsti dall'art. 3 della legge di ratifica.

Ai sensi della legge 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

- Favoreggiamento personale (art. 378 C.P.).

PARTE SPECIALE I

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA' nonchè AUTORICICLAGGIO (art. 25 octies D. Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001 ha inserito nei reati-presupposto, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i reati di:

- Ricettazione (art. 648 C.P.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* C.P.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* C.P.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1.*, C.P.).

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 186/2014, approvato lo scorso Dicembre (in vigore dal 01.01.2015), per il disciplinare il meccanismo della *voluntary disclosure*, diretto a favorire il rientro dei capitali detenuti all'estero. Il reato, disciplinato nel nuovo art. 648 *ter.1.* c.p., punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto colposo che lo stesso ha commesso o concorso a commettere.

Ciò a condizione che la condotta sia idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista.

La disciplina della nuova fattispecie mira, in via principale, a rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità economica e al riutilizzo delle risorse di provenienza illecita, nonché a incentivare l'adesione alla *voluntary disclosure*, poiché la punibilità per autoriciclaggio è esclusa per coloro i quali si avvalgono di tale meccanismo.

Sul piano sanzionatorio, l'art. 648 *ter.1.* c.p. prevede che il reato di autoriciclaggio è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro. Se il reato base è meno grave, vale a dire punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, la misura della pena è ridotta: reclusione da 1 a 4 anni e multa da 2.500 a 12.500. Inoltre, la pena è: i) aumentata se i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria, finanziaria o comunque professionale; ii) diminuita se l'autore della condotta si è adoperato per evitare conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione delle utilità illecite. Per quanto riguarda l'eventuale responsabilità dell'ente, sono applicabili le stesse sanzioni che il D. Lgs. n. 231/2001 prevede per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di cui allo stesso art. 25 *octies*).

All'ente o alla società cui appartiene l'autore materiale dei reati sopra descritti, possono essere applicate sia sanzioni pecuniarie sia interdittive; queste ultime non devono essere disposte per una durata superiore a due anni.

PARTE SPECIALE J

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis D. Lgs. n. 231/2001)

La Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale.

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel Codice Penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 24 *bis*, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti.

Si illustrano qui di seguito i reati presupposto elencati dall'art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001.

- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 C.P.);
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 C.P.);
- Falsità in scrittura privata (art. 485 C.P.);
- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* C.P.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* C.P.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* C.P.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* C.P.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* C.P.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* C.P.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* C.P.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* C.P.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* C.P.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* C.P.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* C.P.).

Più in generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio della società, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 la responsabilità potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del

decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

PARTE SPECIALE M

REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies D. Lgs. n. 231/2001)

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2015, n. 122 la Legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di riforma dei reati ambientali con l'obiettivo di garantire un significativo salto di qualità nella protezione della salute e dei beni naturali.

Il provvedimento introduce nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai "Delitti contro l'ambiente" (Libro II, Titolo VI-bis, artt. 452-bis-452-terdecies), all'interno del quale sono previste le nuove fattispecie.

Si illustra qui di seguito il principale reato presupposto rilevato elencato dall'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001.

- Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Elenco dei Prospetti Allegati (** omissis **)

Finint Revalue S.p.A.

Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)

Sede operativa: Via Venezia, 13/C – 31020 San Vendemiano (TV)

Divisione Outsourcing Real Estate & Energy: Tel. +39 0438 376500 – Fax +39 0438 694771

Divisione Credit Management Collection: Tel. + 39 0438 404700 – Fax +39 0438 412853

email: info@finintrevalue.it - www.finintrevalue.it

P.IVA, C.F. e Registro Imprese di Treviso 04171000260 - REA 0328667

Capitale Sociale € 200.000 i.v.